

STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno 2007

**Associazione Nazionale Allevatori
razza Pezzata Rossa Italiana**



A.N.A.P.R.I.

**LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE
STATUTO**

*Statuto approvato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 08/06/2007
Registrato il 14/06/2007 rep. N° 329194/11292*

INDICE ORGANICO

TITOLO I^

Costituzione	Pag. 4
Sede	Pag. 4
Durata	Pag. 4
Scopi	Pag. 4

TITOLO II^

Soci	Pag. 5
Quota d'iscrizione	Pag. 5
Contributi Annuali	Pag. 5
Diritti sociali	Pag. 5
Obblighi dei Soci	Pag. 5

TITOLO III^

Organi dell'Associazione	Pag. 6
Assemblea	Pag. 6
Comitato Direttivo	Pag. 7
Attribuzioni del Comitato Direttivo	Pag. 7
Presidente	Pag. 8
Direttore	Pag. 8
Probiviri	Pag. 9
Collegio dei sindaci	Pag. 9

TITOLO IV^

Patrimonio sociale	Pag. 10
Fondo d'esercizio	Pag. 10
Esercizio sociale	Pag. 10
Disposizioni finali	Pag. 10

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO D'ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a** - i contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 comma a;
 - b** - dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
 - c** - dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.
- Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

Art. 25) Il fondo d'esercizio è costituito da:

- a** - dai contributi sociali annui (art. 7 comma b) e dai contributi deliberati dall'Assemblea (art. 7 comma c);
- b** - dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva;
- c** - da eventuali contributi autorizzati o concessi da Ministeri, da Enti Pubblici o da privati, non destinati a particolari iniziative o forme di attività;
- d** - dagli interessi del patrimonio.

Art. 26) L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci (secondo quanto previsto dall'art. 17 lettera m). Verrà pure ratificato il bilancio preventivo (secondo quanto previsto all'art. 17 lett. q).

Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo a utili ripartibili ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto tali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze saranno versate a fondo di riserva e destinate ad iniziative sociali o statutarie per gli esercizi successivi (o utilizzate a copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti).